



TEMPO DI ISCRIZIONI

**LETTURA RAGIONATA
DELLA CIRCOLARE
n° 90**

PREMESSA

Il momento delle iscrizioni ha assunto, negli ultimi due anni, un'importanza strategica per definire l'assetto e la configurazione della scuola dell'anno scolastico che segue.

Lontano infatti dalla ritualità con cui solitamente si consumava questa scadenza, da due anni scuole e famiglie sono indotte ad affrontare questa fase con piena consapevolezza delle azioni che si mettono in atto.

Da un lato esiste, infatti, la Legge 53 sulla scuola e dall'altro esiste il Titolo V della Costituzione Italiana che attribuisce rilievo costituzionale all'autonomia scolastica che non può essere ridotta, come fa la CM 90, ad una graziosa quanto ininfluyente presa d'atto della sua esistenza.

Le scelte che si compiono nella fase delle iscrizioni influiranno inevitabilmente, sommandosi alle altre, sulla qualità del sistema scolastico complessivo.

Lo "spezzatino" orario (contenuto nella Legge 53 ed affermato con forza in questa Circolare), che dequalifica la nostra scuola accentuandone i caratteri di selettività sociale, può essere superato dalle scelte didattiche dei Collegi Docenti e dalle scelte consapevoli delle famiglie, adottando modelli organizzativi molto più significativi, unitari e compatti, dal momento che, nel fare scuola, tutto deve essere finalizzato allo sviluppo integrale della persona, in tutte le sue dimensioni di sviluppo.

Per questo è necessario poter organizzare il tempo della didattica secondo ritmi rispettosi dei tempi dell'apprendimento e non imposti dalle subordinazioni gerarchiche artificiose conseguenti alla facoltatività di alcune discipline. La distribuzione settimanale e giornaliera dell'orario deve essere equilibrata e le attività di laboratorio, di sostegno, di integrazione non sono separabili dal resto con cui mantengono una forte integrità.

La C.M. 90/04, sulle iscrizioni per l'anno scolastico 2005/06, fa una grave omissione, non citando più i modelli organizzativi del tempo pieno e del tempo prolungato, con l'evidente intenzione di forzare le scelte delle scuole e delle famiglie verso i modelli spezzatino orario che consentono risparmio di organico.

Eppure, il ministro Moratti stesso, nel corso dell'incontro con le OOSS tenutosi al MIUR il 23 Settembre 2004, aveva convenuto, su richiesta della FLC CGIL, sul fatto che le scuole potessero confermare il POF preesistente comprendente i tempi pieni ed i tempi prolungati.

Per altro, la Finanziaria 2005 conferma le attuali consistenze di organico, non riducendole come avrebbe dovuto essere in attuazione della Legge 53.

La C.M. 90/04, omette poi che gli anticipi nella scuola dell'infanzia, sono possibili solo in seguito ad Intese con i Comuni interessati, favorendo in tal modo inserimenti selvaggi a discapito della qualità della scuola e della sicurezza degli alunni.

Definire infatti condizioni per l'accoglimento nelle scuole dell'infanzia di alunni anticipatori, come fa la C.M. 90/04, senza individuare la sede che può dare garanzie in tal senso, come le intese con i Comuni interessati, fa pensare che l'intenzione sia proprio quella di favorire gli inserimenti di alunni anticipatori "a prescindere".

La stessa Circolare infine, rispetto alla scuola superiore, fa continuo riferimento al Decreto legislativo attuativo sul diritto – dovere in modo illecito, in quanto tale Decreto non ha ancora compiuto il suo iter legislativo e, dunque, non ha alcuna validità normativa, favorendo confusione e disorientamento in un grado di scuola che avrebbe invece molto bisogno di un quadro regolamentare positivo.

Per queste ed altre ragioni, la FLC CGIL intende impugnare la C.M. 90/'04 presso il TAR così come è avvenuto, con ricorsi unitari dei sindacati scuola confederali, per tutte le altre disposizioni.

Le schede sulla C.M. 90/'04 che seguono vogliono offrire una lettura ragionata della Circolare, finalizzata ad aiutare e sostenere le scelte che i vari collegi dei docenti, autonomamente, vorranno fare e le conseguenti scelte delle famiglie.

SCUOLA DELL'INFANZIA

TESTO	COMMENTO
<p>Tenuto conto della notevole rilevanza educativa e sociale della scuola dell'infanzia e al fine di poter corrispondere alle crescenti richieste della famiglie, questa Amministrazione già da tempo sta operando in funzione della generalizzazione del relativo servizio, mediante graduali incrementi della dotazione di organico, volti alla eliminazione delle liste di attesa e all'attivazione degli anticipi secondo le previsioni di cui alla legge di riforma n. 53/2003 e al decreto legislativo n. 59/2004.</p>	<p>Con queste affermazioni l'Amministrazione sembra impegnarsi a mettere a disposizione organico per eliminare le liste d'attesa. In questo anno scolastico solo un tenace pressing attuato dalle organizzazioni sindacali e da delegazioni di genitori ed amministratori andati a Viale Trastevere a rivendicare i posti in organico, ha consentito di ottenere, e solo all'inizio di novembre, 408 posti insegnante.</p>
<p><i>Anticipi</i></p> <p>L'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 prevede che le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento possono essere iscritti al primo anno della scuola dell'infanzia. Tale istituto normativo, ai sensi dell'articolo 7 comma 4 della legge n. 53/2003, può trovare attuazione in maniera graduale e attraverso soluzioni di carattere sperimentale, in relazione alla disponibilità dei posti ed alle risorse finanziarie dei Comuni secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità</p> <p>Com'è noto, per l'anno scolastico 2004-2005, nonostante il rilevante numero di richieste, è stato possibile dare attuazione all'istituto degli anticipi soltanto in maniera parziale e limitata, per l'assenza di talune</p>	<p>Il Miur avrebbe voluto destinare questi posti per l'anticipo, ma in realtà non sono stati neppure sufficienti ad eliminare le liste d'attesa.</p> <p>Stupisce dunque il MIUR che, in questa circolare, afferma che gli anticipi, se pur limitatamente, sono stati attuati.</p> <p>Noi vogliamo sapere con quali garanzie per i bambini: sono state fatte le Intese a livello regionale? Sono stati stabiliti i rapporti numerici insegnante/bambini/sezione che ci devono essere quando si è in presenza di bambini più piccoli dei tre anni, i quali hanno necessità di particolari attenzioni e cure? Si è provveduto a formare gli insegnanti ed i collaboratori scolastici per il nuovo lavoro professionale? E come si è potuto far tutto ciò essendo ancora aperta la trattativa tra ARAN e Organizzazioni sindacali, trattativa che ha proprio il compito di analizzare i nuovi elementi di professionalità ed i modelli organizzativi che l'anticipo comporta?</p> <p>Come dall'inizio, sulla vicenda anticipi il MIUR fa molta propaganda, ma in realtà non governa per</p>

<p>condizioni di fattibilità individuate dalla circolare n. 2 del 13 gennaio 2004.</p> <p>Per l'anno scolastico 2005-2006, nel presupposto che possano essere superati gli impedimenti che sinora sono stati frapposti alla concreta attivazione degli anticipi, i genitori delle bambine e dei bambini che compiranno i tre anni di età entro il 28 febbraio 2006 potranno avvalersi della facoltà di presentare domanda di iscrizione anticipata, nei limiti e alle condizioni di cui alla citata circolare n. 2/2004 e che, ad ogni buon conto, di seguito si richiamano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esaurimento delle liste di attesa (costituite a livello di singola istituzione scolastica o a livello comunale, secondo l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa; • disponibilità dei posti nella scuola interessata sia sul piano logistico che su quello della dotazione organica dei docenti, secondo le istruzioni che saranno successivamente fornite con lo specifico provvedimento annuale; • assenso del Comune nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata qualora lo stesso sia tenuto a fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.. <p>Per le bambine e i bambini nei cui confronti non potrà darsi esito positivo alla domanda di ammissione, saranno compilate liste di attesa secondo i criteri fin qui adottati in ciascun contesto locale. Sarà comunque cura dei Direttori Generali Regionali acquisire tutti i dati inerenti le richieste eventualmente non soddisfatte, allo scopo di</p>	<p>nulla la partita e continua a lasciare la patata bollente alle scuole che, così, si trovano in difficoltà con le famiglie che, sentono la pubblicità fatta dal Ministro Moratti e pensano di avere dei diritti e, andando a scuola scoprono che la possibilità di iscrizione ancora non c'è e non ci potrà con molta probabilità essere.</p> <p>Così anche quest'anno sarà confusione perché le scuole sono tenute a prendere le iscrizioni e a spiegare ai genitori che, solo se si verificheranno le condizioni, allora si potrà consentire la frequenza ai bambini nati a gennaio e febbraio.</p> <p>Ma queste condizioni sono proprio irrealizzabili?</p> <p>Diciamo ancora una volta che le "3 clausole" rappresentano condizioni minime di fattibilità per realizzare la sperimentazione dell'anticipo nelle scuole dell'infanzia che la L.53 prevede. Tutte queste condizioni e garanzie sono state fortemente sostenute dall'ANCI già l'anno scorso, e ciò al fine di non vedersi scaricate, a cose fatte, tutti gli oneri dell'operazione, compresa la richiesta di personale.</p> <p>Queste garanzie sono state da sempre rivendicate dalla FLC-CGIL a salvaguardia dei diritti dei bambini e proprio per questo abbiamo predisposto una piattaforma, assunta ora dalla CGIL, che abbiamo chiamato "vertenza infanzia". Sappiamo quindi quanto sia complesso e laborioso aprire tavoli di trattativa, e non dobbiamo dimenticare che quest'anno in nessuna regione sono state fatte le Intese. Per questo la preoccupazione che i bambini siano poco garantiti permane.</p> <p>Ora il MIUR deve passare davvero dalle parole ai fatti: a livello regionale vanno stipulate le Intese e vanno declinate con precisione le condizioni. E' necessario che le scuole possano dare ai genitori informazioni corrette, precise, trasparenti e tempestive.</p> <p>Il Miur, inoltre, in questa circolare omette totalmente di ricordarsi (invece noi lo sappiamo bene!) del fatto che, condizione per attuare gli anticipi, è anche la conclusione della trattativa ex</p>
---	---

<p>consentire a questa Amministrazione una consapevole e programmata ricognizione finalizzata al graduale accoglimento delle richieste stesse. È appena il caso di ribadire che, rispetto ai posti disponibili, coloro che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2005 hanno precedenza nella ammissione alla frequenza.</p>	<p>art.43 tra ARAN e Organizzazioni sindacali per definire nuove professionalità e modelli organizzativi.</p> <p>Vanno riprese al livello nazionale le trattative, sulla base delle considerazioni già esplicitate dalle Organizzazioni sindacali: i punti di riferimento, tanto per intenderci, sono i modelli organizzativi e le professionalità già attuate nelle "sezioni primavera" e non, come il MIUR ha proposto, "qualche funzione aggiuntiva a qualche collaboratore scolastico".</p> <p>La preoccupazione che il MIUR continui nella confusione si consolida se si pensa che una delle clausole riguarda la disponibilità dell'organico e dei posti. Nulla di più vago se non si fanno le Intese e non si definisce con precisione il fabbisogno e le reali disponibilità in termini di risorse!</p>
<p><i>Orari di funzionamento</i></p> <p>Per completezza di quadro espositivo si evidenzia che, ai sensi del citato decreto legislativo n. 59/2004, gli orari annuali di funzionamento sono compresi tra un minimo di 875 ore ed un massimo di 1.700 ore. All'atto dell'iscrizione le famiglie esprimeranno, come per il passato, la loro opzione per i citati orari di funzionamento, anche sulla base delle opportunità educative e dei modelli organizzativi offerti dalle scuole.</p> <p>Di tali opzioni si terrà conto per la determinazione delle consistenze di organico relative all'anno 2005/2006.</p>	<p>Veniamo ora ai tempi di funzionamento che i genitori possono scegliere, anche su proposta delle scuole.</p> <p>Precisiamo subito che riteniamo vi sia contraddizione tra il testo della circolare ed il MOD.A. Quest'ultimo infatti, se pur orientativo, utilizza diciture ormai desuete e poco adatte a raccogliere dati trasparenti. Un genitore che iscrive il proprio bambino alla frequenza per "l'intera giornata", quante ore avrà garantite? E così un genitore che iscrive il figlio per le "sole attività antimeridiane" quanto tempo potrà lasciare il figlio a scuola. e con quali servizi? Il turno antimeridiano, esistente sino a qualche anno fa e mai meglio definito in termini quantitativi, ha sempre coinciso con l'orario di servizio dell'insegnante (prima sei ore, poi 5, poi anche solo 4 e qualche minuto se la scuola funziona su sei giorni).</p>
	<p>Che fare</p> <p>E'assolutamente necessario che le scuole esercitino la loro autonomia, predispongano</p>

modelli CHIARI per i genitori, PROMUOVANO ASSEMBLEE per SPIEGARE LE RAGIONI DELLA LORO OFFERTA FORMATIVA e ASCOLTINO LE RICHIESTE SOCIALI dei genitori. Il momento delle iscrizioni è molto importante per rendersi conto di quali sono le esigenze reali delle famiglie in termini di tempo scuola, organizzazione giornaliera e settimanale. Potrebbe essere questa anche l'occasione per verificare quanti genitori necessitano motivatamente del servizio dopo il termine delle lezioni nelle altre scuole e, sulla base delle esigenze motivate, organizzare l'offerta per l'intero anno scolastico.

Raccogliere le reali esigenze dei genitori per tempi scuola oltre le 8 ore giornaliere, serve per avere un quadro preciso di quanti tempi di presenza sono necessari. Oggi il decreto 59/2004 non cita più la presenza, La FLC-CGIL la ritiene un elemento imprescindibile per qualificare l'offerta formativa. Anche per questo continua a chiedere l'abrogazione del decreto 59/2004.

la FLC Cgil ritiene che le condizioni ineludibili per garantire la qualità dell'offerta formativa in presenza di bambini più piccoli debbano riguardare: numero di bambini per sezione quando vi è presenza di bambini di due anni e mezzo; numero di insegnanti per sezione; tempi di frequenza dei bambini; modalità organizzative; numero di collaboratori scolastici necessari; un'adeguata formazione in servizio. A livello regionale è determinante avviare una politica degli organici che tenga conto delle "*definite condizioni*" sopra riportate.

SCUOLA PRIMARIA

TESTO	COMMENTO
<p><i>Anticipi</i></p> <p>L'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 28 marzo 2003, n. 53 ha stabilito che .alla scuola primaria si iscrivono le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto. di ciascun anno. Nel contempo è stata riconosciuta alle famiglie la facoltà di iscrivere .anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.; tale facoltà, per l'anno scolastico in corso, è stata limitata al compimento dei sei anni di età entro il 28 febbraio.</p> <p>L'articolo 13 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nel fissare, per l'anno scolastico 2003-2004, al 28 febbraio il termine utile per l'ammissione anticipata alla prima classe della scuola primaria, ha sancito, altresì, che .per gli anni scolastici successivi può essere consentita, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto dall'articolo 6, comma 2.. (30 aprile).</p> <p>Per il prossimo anno scolastico, tenuto conto delle risorse disponibili e nel rispetto del principio di gradualità, il termine per il compimento dell'età di ammissione anticipata alla prima classe della scuola primaria è fissato, come da decreto ministeriale, al 31 marzo 2006 e riguarda, pertanto, tutte le bambine e i bambini nati entro il 31 marzo 2000.</p> <p>Si sottolinea che l'istanza d'iscrizione anticipata alla prima classe della scuola primaria costituisce un diritto delle famiglie, al cui esercizio consegue l'obbligo di accoglimento da parte delle scuole.</p>	<p>La circolare annuncia che, secondo quanto previsto dalla legge 53/03 e dando corpo al principio di gradualità con cui dare attuazione agli anticipi nella scuola primaria, nell'anno scolastico 2005/06 saranno ammessi a frequentare la prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che compiranno i sei anni di età entro il 31 marzo 2006.</p> <p>La nuova data per gli anticipi deve però essere fissata da un decreto ministeriale, cui la circolare fa correttamente riferimento: di tale decreto, a tutt'oggi non vi è notizia.</p> <p>Come è noto – e richiamato nella circolare – sono tenuti ad iscriversi i bambini e le bambine nate entro il 31 agosto; tutti gli altri sono da considerarsi anticipatari.</p> <p>Pare però che il Miur, ancora una volta, non intenda attenersi alle regole da esso stesso fissate. Infatti nel modello B1 allegato alla circolare e proposto come prototipo per la scelta delle opportunità formative, la richiesta di ammissione alla frequenza anticipata è riferita non a tutti i nati dopo il 31 agosto 1999, ma solo a coloro che compiono il 6° anno di età nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2006.</p> <p>L'intento è chiaro, se si considera che il decreto interministeriale sulla dotazione organica per lo scorso anno scolastico prevedeva una quota aggiuntiva di organico per la scuola primaria riferita sia all'incremento delle iscrizioni per effetto degli anticipi, sia alla generalizzazione dell'insegnamento della lingua straniera.</p> <p>Si tratta dunque, per il Miur, di "snellire" la platea sulla quale calcolare la quota di organico aggiuntivo e salvaguardare nel frattempo l'operazione di immagine di dare progressiva attuazione alla legge 53!</p> <p>La qualità del fare scuola e le condizioni per garantire il successo scolastico di tutti</p>

	<p>gli alunni (anticipatari compresi) si confermano ancora una volta non essere una preoccupazione per questo ministro</p> <p>.</p> <p>Che fare</p> <p>Differentemente dalla scuola dell'infanzia, le domande dei bambini anticipatari della primaria devono essere obbligatoriamente accolte.</p> <p>È perciò opportuno che le scuole esplicitino nei propri POF - e rendano note alle famiglie all'atto delle iscrizioni - le condizioni organizzative e didattiche (es: criteri di costituzione delle classi, utilizzo delle presenze...) che intendono adottare per rendere effettivo il diritto alla formazione di questi bambini, soprattutto se il loro inserimento nelle classi non sarà accompagnato da una dotazione organica adeguata.</p>
<p><i>Orari di funzionamento</i></p> <p>Come è noto, dal corrente anno sono in vigore, per l'intero percorso della scuola primaria, gli assetti ordinamentali previsti dalla riforma, articolati su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una quota oraria annuale obbligatoria delle lezioni di 891 ore (comma 1, articolo 7 del decreto legislativo n. 59/2004), corrispondenti ad una media settimanale di 27 ore; - una ulteriore quota di 99 ore annue, opzionali, facoltative e gratuite per gli alunni (comma 2 del medesimo articolo 7), corrispondenti ad una media settimanale di tre ore e destinate ad attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, da organizzare nell'ambito dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie. <p>Tale monte ore va aggiunto, ai sensi del comma 4 del citato articolo 7, al tempo eventualmente riservato alla mensa (nel limite massimo di 330 ore annue, corrispondente ad una media settimanale di 10 ore), concorrente anch'esso alla determinazione dell'organico di istituto; tempo durante il quale è assicurata l'assistenza del personale docente.</p>	<p>È stato cassato ogni riferimento al mantenimento del modello di scuola a tempo pieno e della sua organizzazione unitaria. Il Miur conferma così di considerare tempo pieno la mera copertura oraria delle 40 ore settimanali, nell'intento di cancellare il modello organizzativo e di non garantire gli organici di quel modello che hanno reso possibile pratiche di alta professionalità e qualità.</p> <p>La circolare demanda alle scelte individuali delle famiglie l'opzione circa il modello orario, accentuando così il concetto di scuola come servizio a domanda individuale che prescinde dai contenuti dell'offerta formativa.</p> <p>Viene confermata l'assegnazione di organico docente per la copertura del tempo dedicato alla mensa, ma non si fa altro riferimento alla copertura delle 30 ore settimanali per ciascuna classe, come invece avvenuto per l'anno scolastico 2004/05 e come contenuto nella bozza della circolare sulle iscrizioni 05/06</p>

<p>Le famiglie, all'atto delle iscrizioni, possono determinarsi per la scelta del solo orario obbligatorio o dell'orario obbligatorio integrato con quello facoltativo e opzionale, nonché del tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa.</p>	<p>circolata nelle settimane scorse. Segno che gli organici verranno assegnati per la copertura del solo tempo richiesto dalle scuole?</p> <p>Lo spezzatino orario proposto dal Decreto legislativo 59/04, qui riportato, va letto e interpretato alla luce delle norme generali che regolamentano il sistema scolastico: la legge 3/01 di riforma costituzionale che, ridisegnando le competenze in fatto di normativa scolastica ai vari livelli istituzionali, stabilisce che compete allo Stato definire i livelli essenziali di prestazione; il DPR 275/99 sull'autonomia scolastica, che attribuisce alla competenza delle scuole, in particolare del Collegio Docenti, il potere di elaborare e decidere l'offerta formativa della scuola. Dunque, fra un minimo di 27 ore e un massimo di 40 ore (limiti che definiscono i livelli essenziali), le scuole organizzano la propria offerta formativa, nei modi e nei tempi che il Collegio Docenti ritiene più adeguati per rispondere ai bisogni formativi degli alunni</p> <p>Che fare</p> <p>Le scuole sono libere di approvare un POF la cui organizzazione didattica preveda attività, anche di tipo laboratoriale, fortemente integrate fra di loro, un unico continuum educativo che si pone l'obiettivo dello sviluppo integrale della persona. Perciò nessuno è tenuto a mettere in atto modelli dequalificanti di spezzatino orario, in una logica di mera esecutività di una norma che va letta e interpretata nel contesto generale di norme che regolano il nostro sistema scolastico. E' nella potestà degli organi collegiali della scuola, ai sensi dell'art.117 della Costituzione, riproporre pertanto i modelli a tempo pieno e quelli a modulo nella loro originaria struttura</p>
---	---

<p><i>Attività facoltative e opzionali</i></p> <p>Si rammenta che l'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2004 prevede che, a sostegno della personalizzazione dei piani di studio, le istituzioni scolastiche organizzino, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, attività facoltative opzionali e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie da formulare all'atto dell'iscrizione.</p> <p>In un'ottica di coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa di istituto, secondo una logica di progressivo ampliamento e di arricchimento finalizzata alla personalizzazione dei piani di studio e per agevolare le richieste delle famiglie, si raccomanda alle istituzioni scolastiche interessate di presentare alle famiglie, in occasione delle iscrizioni e secondo modalità rimesse alla propria autonoma determinazione, il repertorio degli insegnamenti e delle attività opzionali predisposte dalle stesse istituzioni per il prossimo anno scolastico, sulla base delle risorse professionali disponibili.</p> <p>Le famiglie potranno esercitare facoltà di scelta delle attività e degli insegnamenti offerti dalla scuola entro il limite delle 99 ore annue.</p> <p>Le scuole, dal canto loro, al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, potranno, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.</p>	<p>Tentando di risolvere le contraddizioni tra il modello spezzatino e il ruolo delle scuole, significativa è la raccomandazione alle scuole di presentare alle famiglie, all'atto delle iscrizioni, il "repertorio" degli insegnamenti e delle attività opzionali predisposte per il successivo anno scolastico, in coerenza con il POF e sulla base delle risorse professionali disponibili.</p> <p>Se tale affermazione da un lato suscita l'immagine della scuola come uno scaffale delle offerte, dall'altro riconosce la titolarità e la responsabilità delle singole istituzioni scolastiche nella progettazione dell'offerta formativa.</p> <p>A conferma di questo, il già citato modello B1 allegato alla circolare ricorda alle famiglie che non tutte le richieste potrebbero essere accolte.</p> <p>La CM 29/04, nel fornire precisazioni rispetto alla circolare sulle iscrizioni dello scorso anno, precisava che la scelta dell'orario facoltativo opzionale era da riferirsi all'intera quota di 99 ore annue.</p> <p>La formulazione adottata adesso ("entro il limite delle 99 ore annue") è più ambigua e lascia spazio ad interpretazioni secondo cui la facoltà di scelta potrebbe essere esercitata anche per quote orarie inferiori.</p> <p>Che fare</p> <p>Secondo Il regolamento sull'autonomia, tocca al Collegio dei docenti l'elaborazione della proposta formativa. Le scuole, all'interno dei livelli essenziali di prestazione (che la Costituzione affida alla competenza dello Stato) che oscillano tra le 27 e le 40 ore settimanali, possono adottare un piano dell'offerta formativa in cui le discipline sono fortemente integrate con le attività di laboratorio. Un'offerta formativa unitaria e integrata che contempli tempi distesi e adeguati è la sola risposta di qualità alta che si può opporre al tentativo di destrutturazione della scuola pubblica.</p>
---	--

	<p>Ogni scuola dovrà elaborare un proprio modello di iscrizioni che sarà rappresentativo delle scelte didattiche effettuate con il POF.</p> <p>I modelli di domanda proposti dalla circolare 90/04 sono puramente orientativi, come afferma la circolare stessa.</p> <p>Se il Collegio Docenti avrà deliberato modelli didattici che prevedono orari fortemente integrati e unitari sul piano disciplinare e didattico, senza distinzione fra attività obbligatorie e attività opzionali e facoltative, i modelli di domanda dovranno fare riferimento a tali delibere riportando l'organizzazione oraria scelta dal Collegio come la più adatta a rispondere ai bisogni formativi degli alunni.</p>
--	--

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – ISTITUTI COMPRENSIVI

TESTO	COMMENTO
<p>La scuola secondaria di I grado, interessata, come è noto, in maniera graduale all'attuazione della riforma, nel prossimo anno scolastico vedrà coinvolte, oltre alle prime classi che già nel corrente anno stanno applicando i nuovi assetti educativi e didattici, anche le seconde classi; le terze classi, invece, completeranno il corso in base al previgente ordinamento.</p>	<p>Il D.lgs 59/04 prevede un'applicazione graduale della legge, a partire dall'anno scolastico 2004/05 con la prima media. Sono pertanto interessati alle nuove iscrizioni le famiglie degli alunni che frequenteranno la prima media nel 2005/06.</p>
<p><i>Orari di funzionamento</i></p> <p>Il citato decreto legislativo n. 59/2004 prevede un orario di funzionamento obbligatorio annuale di 891 ore (comma 1, articolo 10 del decreto legislativo n. 59/2004), corrispondenti ad una media settimanale di 27 ore e ad ulteriori 198 ore annue, opzionali, facoltative e gratuite per gli alunni (comma 2 del medesimo articolo 10), corrispondenti ad una media settimanale di sei ore, destinate ad attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, da organizzare nell'ambito dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie.</p> <p>A tale monte ore di insegnamenti e attività didattiche può essere aggiunto, ai sensi del comma 4 del citato articolo 10, un ulteriore tempo dedicato alla mensa e al dopo mensa per un massimo di 231 ore annue corrispondente ad una media settimanale di 7 ore.</p>	<p>Lo spezzatino orario proposto dal Decreto legislativo 59/04, qui riportato, va letto e interpretato alla luce delle norme generali che regolamentano il sistema scolastico: la legge 3/01 di riforma costituzionale che, ridisegnando le competenze in fatto di normativa scolastica ai vari livelli istituzionali, stabilisce che compete allo Stato definire i livelli essenziali di prestazione; il DPR 275/99 sull'autonomia scolastica, che attribuisce alla competenza delle scuole, in particolare del Collegio Docenti, il potere di elaborare e decidere l'offerta formativa della scuola.</p> <p>Dunque, fra un minimo di 27 ore e un massimo di 40 ore (limiti che definiscono i livelli essenziali), le scuole organizzano la propria offerta formativa, nei modi e nei tempi che il Collegio Docenti ritiene più adeguati per rispondere ai bisogni formativi degli alunni.</p> <p>Che fare</p> <p>Le scuole sono libere di approvare un POF la cui organizzazione didattica preveda attività, anche di tipo laboratoriale, fortemente integrate fra di loro, un unico continuum educativo che si pone l'obiettivo dello sviluppo integrale della persona.</p> <p>Perciò nessuno è tenuto a mettere in atto modelli dequalificanti di spezzatino orario,</p>

	<p>in una logica di mera esecutività di una norma che va letta e interpretata nel contesto generale di norme che regolano il nostro sistema scolastico.</p> <p>Nulla impedisce di riproporre pertanto i modelli a tempo prolungato e quelli ad indirizzo musicale nella loro originaria struttura.</p>
<p>Le famiglie degli alunni delle prime classi delle scuole secondarie di I grado, pertanto, potranno all'atto dell'iscrizione, esprimere le loro scelte tra l'orario annuale obbligatorio delle lezioni e l'orario articolato sul tempo aggiuntivo di ulteriori 198 ore annue, nonché sul tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa.</p>	<p>Le famiglie, all'atto delle iscrizioni, potranno esprimere le scelte relative ai modelli di scuola che il Collegio Docenti ha deliberato di offrire, purchè contenuti entro i livelli di prestazione indicati dalla legge.</p> <p>Che fare</p> <p>Ogni scuola dovrà elaborare un proprio modello di iscrizioni che sarà rappresentativo delle scelte didattiche effettuate con il POF.</p> <p>I modelli di domanda proposti dalla circolare 90/04 sono puramente orientativi, come afferma la circolare stessa.</p> <p>Se il Collegio Docenti avrà deliberato modelli didattici che prevedono orari fortemente integrati e unitari sul piano disciplinare e didattico, senza distinzione fra attività obbligatorie e attività opzionali e facoltative, i modelli di domanda dovranno fare riferimento a tali delibere riportando l'organizzazione oraria scelta dal Collegio come la più adatta a rispondere ai bisogni formativi degli alunni.</p>
<p>Per l'anno scolastico 2005/2006, tenuto conto di quanto previsto dall' articolo 14 del decreto legislativo n. 59/2004, restano confermati, per tutte le classi, i criteri di costituzione dell'organico fissati dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni. Ne consegue che gli organici verranno determinati secondo la pregressa normativa e sulla base delle indicazioni ed istruzioni che verranno diramate a parte.</p>	<p>Si conferma, in questo modo, che a tutti sarà garantito l'organico corrispondente all'organizzazione didattica dei modelli a 30 ore.</p> <p>Che fare</p> <p>Occorre presentare richieste di organico coerenti con le scelte del POF, evitando il più possibile il ricorso all'organico di fatto, per sua natura più instabile e incerto..</p> <p>Le richieste, frutto delle scelte didattiche del Collegio Docenti e dell'adesione delle famiglie, allo scopo informate e coinvolte, devono essere oggetto di rivendicazione e</p>

	<p>iniziativa politica presso i vari livelli istituzionali del MIUR.</p> <p>Esse esprimono i bisogni formativi di quella scuola, di quel territorio, che, contenute nei livelli essenziali stabiliti, sono dunque pienamente legittimi.</p>
<p><i>Attività facoltative e opzionali</i></p> <p>L'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2004, nel prevedere che, a sostegno della personalizzazione dei piani di studio, le istituzioni scolastiche organizzino, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, in ordine alle quali le famiglie esercitano facoltà di scelta, dispone che le predette richieste, da parte delle famiglie stesse, siano formulate all'atto dell'iscrizione.</p> <p>Sarà cura, pertanto, delle istituzioni scolastiche interessate, in una logica di ampliamento e di arricchimento dell'offerta formativa finalizzata alla personalizzazione dei piani di studio, presentare alle famiglie, secondo modalità rimesse alla propria autonoma determinazione, il repertorio degli insegnamenti e delle attività opzionali che l'istituzione medesima, sulla base delle risorse professionali disponibili, avrà predisposto per il prossimo anno scolastico.</p> <p>Le famiglie potranno esercitare facoltà di scelta tra le varie opportunità offerte dalla scuola, entro il limite delle 198 ore annue, esprimendo opzione tra le diverse tipologie di insegnamenti e di attività presentate.</p> <p>Le scuole, dal canto loro, al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, potranno, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.</p> <p>Specifico menzione merita l'insegnamento dello strumento musicale per il quale si richiamano e si confermano le disposizioni contenute nelle circolari n. 29 del 5 marzo 2004 e n. 37 del 24 marzo 2004.</p>	<p>Spetta al Collegio Docenti elaborare ed approvare la proposta didattica e, l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa, fanno parte di un progetto educativo compiuto, dove tutto è necessario alla formazione integrale della persona.</p> <p>Alle famiglie va dunque presentato un progetto e non un repertorio di prodotti da consumare, rispondente ai bisogni delle famiglie più che a quelli degli alunni.</p> <p>Le famiglie dunque devono essere coinvolte nel progetto educativo di cui condividono i presupposti ed esserne pienamente consapevoli.</p> <p>La CM 37/04 prevedeva che le cattedre di strumento musicale, disciplina collocate fra le attività opzionali, venissero attribuite in organico di diritto e secondo la normativa previgente:</p> <p><i>"c) Strumento musicale</i></p> <p><i>Tale insegnamento, entrato in ordinamento con la legge n. 124/1999 ed attivato sulla base delle scelte formulate dalle famiglie, si colloca, in coerenza con il nuovo quadro ordinamentale disegnato dalla riforma e con il piano dell'offerta formativa, nell'ambito delle consistenze dell'organico di diritto e del monte ore riservato agli insegnamenti e alle attività facoltative opzionali. In tale logica sono stati già forniti chiarimenti alle scuole e sono state definite le procedure selettive degli alunni aspiranti a detto indirizzo di studio. Analogamente a quanto stabilito per gli altri insegnamenti, si</i></p>

	<p><i>confermano per lo strumento musicale i criteri di costituzione delle cattedre e dei posti, secondo la normativa previgente.</i></p> <p><i>Si precisa infine che la bozza di Decreto interministeriale, più volte citata, prevede che per le classi di concorso A028, A030, A032 e per quelle di Lingua straniera, la riconduzione delle relative cattedre a 18 ore di insegnamento avvenga dopo la formazione delle cattedre e dei posti interni ed esterni secondo la normale procedura. La riconduzione a 18 ore avverrà attraverso l'utilizzo degli spezzoni residui, presenti nella scuola complessivamente intesa (sia sede centrale che sezioni staccate) e con l'estensione anche alle cattedre orario esterne”.</i></p>
<p><i>Istituti comprensivi</i></p> <p>Si conferma, come per gli anni precedenti, che, nell'ambito degli istituti comprensivi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, non è richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado da parte delle famiglie degli alunni che hanno frequentato nello stesso istituto la quinta classe della scuola primaria.</p> <p>L'obbligo di presentare formale domanda di iscrizione sussiste soltanto quando le famiglie intendono far frequentare ai propri figli un istituto scolastico diverso da quello comprensivo, nel quale stanno concludendo l'ultimo anno del corso di scuola primaria.</p> <p>In tutti gli altri casi di istituti non comprensivi le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado dovranno essere indirizzate al dirigente scolastico della scuola prescelta e presentate per il tramite di quello della scuola primaria di provenienza che, dal canto suo, provvederà a trasmetterle, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 25 gennaio 2005, alla istituzione scolastica interessata.</p>	<p>Gli istituti comprensivi che rappresentano un'esperienza importante nella strutturazione di curricoli verticali che vanno nella direzione di realizzare e potenziare la continuità educativa, sono qui ricordati solo per semplificare il peso della burocrazia nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola media.</p> <p>Gli alunni che, dopo la scuola primaria, continuano il loro percorso scolastico nella scuola media dello stesso istituto comprensivo, non hanno l'obbligo di presentare formale domanda di iscrizione.</p> <p>Tutti gli altri devono farlo indirizzando la domanda al Dirigente Scolastico della scuola scelta, per il tramite del Dirigente Scolastico della scuola primaria di provenienza.</p> <p>Che fare</p> <p>E' opportuno non dimenticarsi di coinvolgere anche le famiglie che non hanno il formale dovere di presentazione della domanda di iscrizione.</p>

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

TESTO	COMMENTO
<p>L'istruzione secondaria di II grado non è ancora coinvolta in forma organica e ordinamentale nei processi di riforma indotti dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, ed è attualmente interessata da misure e da interventi preparatori e anticipatori dell'innovazione.</p>	<p>Si ribadisce che per l'a.s.2005/06, l'offerta scolastica ordinamentale non cambia rispetto all'anno in corso.</p> <p>Del tutto superfluo in una circolare che riguarda una procedura il riferimento alle misure e agli interventi preparatori e anticipatori, che peraltro non vengono specificati. Servono solo a fini di propaganda. Fanno, nella sostanza, confusione.</p> <p>Che fare</p> <p>Ciò significa che le scuole possono tranquillamente confermare il POF dell'anno in corso e non sono tenute ad adottare modelli diversi da quanto previsto dall'ordinamento vigente.</p> <p>Quindi si può respingere legittimamente qualunque richiesta/pressione di adottare "sperimentazioni" che anticipino contenuti ancora tutti da definire.</p>
<p>Gli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli istituti statali, paritari e legalmente riconosciuti, ai fini della prosecuzione del proprio percorso di studi nel sistema dell'istruzione, presenteranno le domande di iscrizione alla prima classe, indirizzate al Dirigente scolastico dell'istituto secondario di II grado prescelto, tramite il Dirigente scolastico della scuola secondaria di I grado frequentata, il quale, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 25 gennaio 2005, provvederà a trasmetterle alle scuole di destinazione.</p>	<p>Le domande di iscrizioni alla prima classe di secondaria superiore vanno presentate alla scuola secondaria di primo grado, che provvederà ad inoltrarle alle scuole prescelte, entro il 25 gennaio 2005.</p>

<p>I Dirigenti scolastici di queste ultime scuole terranno in particolare evidenza le domande di iscrizione come sopra pervenute, al fine di verificare il reale assolvimento del diritto-dovere da parte degli interessati e di attivare tutti gli interventi di sensibilizzazione che dovessero essere necessari.</p>	<p>I dirigenti scolastici delle scuole medie diventano responsabili dell'assolvimento di un diritto-dovere ancora non normato: come ed in nome di quale norma non è precisato. In tal modo si scarica su di loro la responsabilità di riempire il vuoto legislativo creato dall'abrogazione della norma che aveva elevato di un anno la durata dell'obbligo scolastico.</p> <p>Che fare</p> <p>Le uniche attività a cui sono tenuti i dirigenti sono organizzare attività di orientamento e trasmettere i dati degli iscritti o non iscritti alla Direzione regionale. Il resto non esiste, perché, come dice la legge 53/03, il diritto dovere entrerà in vigore solo con l'emanazione del relativo decreto legislativo, ancora in via di discussione in Parlamento.</p>
<p>Si conferma che la domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto di istruzione secondaria superiore, anche via Internet, secondo le medesime procedure già adottate nell'anno decorso.</p>	<p>Chi controllerà e come il rispetto di questa disposizione è questione avvolta nel mistero.</p> <p>In questo modo in realtà sarà possibile iscriversi in due o più scuole superiori, adottando la strada dell'iscrizione sia tramite la scuola media che tramite internet.</p> <p>Di quale iscrizione dovranno tener conto le segreterie delle scuole superiori? Come l'anno scorso, la smania di mostrarsi "moderni" prevale sulla necessità di dare indicazioni univoche e non ambigue, caricando le segreterie di un ulteriore, gravoso ed inutile lavoro.</p>
<p>Anche per il prossimo anno scolastico è prevista la possibilità, per gli studenti che concludono la scuola secondaria di I grado, di accedere a corsi di formazione professionale, in attuazione dell'Accordo-</p>	<p>Si dichiara ufficialmente che dopo la terza media ci si può iscrivere direttamente a corsi di formazione professionale.</p> <p>Facciamo notare che nei mesi scorsi il</p>

<p>quadro, stipulato in data 19 giugno 2003 tra questo Ministero, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, al quale hanno fatto seguito specifici Protocolli di intesa stipulati con gli Uffici scolastici regionali.</p> <p>In proposito è opportuno ricordare che le intese sottoscritte con le Regioni prevedono percorsi formativi di durata triennale, differenziati nei diversi contesti territoriali, sicché le famiglie, per esercitare consapevolmente le proprie opzioni, dovranno fare riferimento al quadro delle offerte emergenti dai protocolli sottoscritti a livello regionale.</p> <p>I titoli e le qualifiche rilasciati dalle Regioni al termine del triennio saranno utilmente spendibili su tutto il territorio nazionale in quanto rispondenti agli standard minimi formativi, che, per quanto riguarda le competenze relative alle aree dei linguaggi, tecnologica, scientifica e storico socio-economica, sono già stati definiti con l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2004).</p>	<p>Ministro ha sbandierato a tutti i venti che con il diritto dovere l'obbligo scolastico veniva elevato fino ai 18 anni. Con questa circolare si afferma il contrario: ma allora il Ministro si è sbagliata o ha mentito?</p> <p>Il sistema duale, che separa precocemente i ragazzi tra chi continua gli studi per il Sapere e chi è avviato al lavoro, si realizza oltretutto in assenza del decreto legislativo che lo dovrebbe sancire e costituire.</p> <p>Si mettono sullo stesso piano percorsi scolastici ordinamentali e corsi regionali di formazione professionale, che, fra l'altro, secondo il citato Accordo-quadro, dovrebbero essere sperimentali.</p> <p>Che fare</p> <p>In quanto tali, si attivano solo se il Collegio docenti li ha approvati.</p> <p>Occorre ricordare che nell'Accordo citato, si auspicava di costruire percorsi integrati tra scuola e formazione professionale.</p> <p>Quindi le scuole possono decidere di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sperimentare tali percorsi, • di sperimentarli solo se in integrazione, le cui modalità vanno comunque deliberate dai Collegi. <p>In tutti i casi il loro valore formativo è decisamente inferiore ai percorsi scolastici, come dimostrano le esperienze fin qui realizzate.</p>
<p>Si ribadisce la necessità di effettuare un'attenta ricognizione delle scelte espresse dagli studenti al termine del percorso di studi della scuola secondaria di I grado; ricognizione da porre in essere a cura dei Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di I grado, dai quali provengono gli studenti stessi, anche al fine di individuare eventuali defezioni e di</p>	<p>Si insiste nel considerare attuata una previsione della legge 53/03 che sarà vincolante solo dopo l'emanazione del relativo decreto legislativo.</p>

<p>promuovere tutte le iniziative idonee ad assicurare il prosieguo nell'istruzione o nella formazione professionale, o nel sistema istruzione-formazione professionale, sino al diciottesimo anno di età o fino al conseguimento di una qualifica professionale.</p>	
<p>Pertanto, entro 15 giorni dal termine fissato per le iscrizioni, le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di I grado rileveranno le scelte effettuate da tutti gli studenti per il successivo anno scolastico, nonché i nominativi di coloro che non avranno effettuato alcuna scelta.</p>	<p>I Dirigenti scolastici continuano ad essere indicati come i responsabili dell'attuazione di una norma che non c'è.</p> <p>Che fare</p> <p>I dirigenti sono solo tenuti a trasmettere i dati degli iscritti o non iscritti alla Direzione regionale.</p>
<p>Tale incombenza dovrà essere assolta anche nei confronti di coloro che hanno presentato o presenteranno domanda per sostenere gli esami di licenza media in qualità di privatisti, se ancora rientranti nei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni. La rilevazione sarà effettuata mediante procedure automatizzate con l'uso di specifica modulistica e con le soluzioni applicative messe a disposizione dalla Direzione Generale per i Sistemi Informatici del M.I.U.R., secondo le procedure e le modalità già adottate negli ultimi due anni. Al riguardo si fa riserva di impartire specifiche istruzioni. Gli Uffici Scolastici regionali prenderanno opportuni accordi con le Regioni per procedere all'implementazione e all'adeguamento delle anagrafi dei giovani destinatari degli interventi di formazione fino al diciottesimo anno di età o fino al conseguimento di una qualifica professionale.</p> <p>Le situazioni sopra evidenziate e la complessità della materia delle iscrizioni impongono che i Direttori Generali regionali e i Dirigenti scolastici coinvolti seguano direttamente le varie operazioni attraverso</p>	<p>Ad oggi, come sostenuto nella stessa 53/03, sono peraltro in vigore le norme che disciplinano l'obbligo formativo, che hanno fatto carico ai centri per l'impiego di tenere l'anagrafe degli alunni tenuti all'obbligo formativo, nonché di nominare un tutor responsabile dei ragazzi che esprimono scelte diverse dal sistema di istruzione.</p> <p>Con questa previsione, pare invece che siano gli Uffici Scolastici regionali a dover assolvere a tale compito. In tal modo, senza esplicitare l'abrogazione delle norme formalmente vigenti, si crea confusione tra diversi uffici. Alla fine, si rischia che nessuno sarà responsabile delle anagrafi, nessuno metterà in moto i meccanismi necessari alla loro implementazione e nessuno si farà carico dei ragazzi che non si iscrivono a nulla.</p> <p>Il tutto appare una pura e demagogica petizione di principio, cui non si dà concretezza, anche perché in realtà nessuno può obbligare i quattordicenni ad iscriversi a qualcosa, vista l'assenza di una norma sull'obbligo scolastico per questa fascia di età.</p>

<p>le quali si effettuano le iscrizioni ed in particolare svolgano un'accorta e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza.</p>	
---	--